



Informazione ai ricorrenti

sulla procedura dopo la comunicazione di un ricorso

1. Notifica del ricorso al Governo: in seguito a un esame preliminare dell'ammissibilità del ricorso, la Corte ha deciso, ai sensi dell'articolo 54 § 2 b) del Regolamento della Corte, di comunicare il ricorso al Governo e di invitarlo a fornire osservazioni scritte sull'ammissibilità e il merito del ricorso nel suo insieme o di una o più doglianze. Qualora vi sia stata una decisione parziale d'inammissibilità relativamente al resto del ricorso, l'esame delle doglianze dichiarate inammissibili sarà concluso e la parte ricorrente non dovrà presentare osservazioni su questa parte del ricorso.

2. Esame congiunto della ammissibilità e del merito: Generalmente, tutti i ricorsi si prestano a essere esaminati allo stesso tempo, quanto all'ammissibilità e al merito, conformemente agli articoli 29 § 1 della Convenzione e 54 del Regolamento della Corte. In questo caso, quando la Corte considera il ricorso ammissibile e pronto per essere esaminato nel merito, può essere adottata immediatamente una sentenza ai sensi dell'articolo 54A § 2 del suo Regolamento.

3. Scambio di osservazioni sull'ammissibilità e sul merito e richieste di equo risarcimento: Il Governo viene generalmente invitato a presentare le proprie osservazioni entro sedici settimane dalla comunicazione del ricorso. Quando la Corte le riceve, le invia alla parte ricorrente affinché questa possa presentare osservazioni scritte in replica, eventualmente con le richieste di equo risarcimento ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, entro un termine di sei settimane. Nel caso in cui il Governo sia autorizzato a presentare le osservazioni nella lingua nazionale (articolo 34 § 4a del Regolamento), dovrà fornire alla Corte una traduzione di quest'ultime in francese o in inglese entro le quattro settimane successive. Nessuna proroga di questi termini verrà concessa.

Se la parte ricorrente non intende avvalersi della facoltà di replicare alle osservazioni del Governo e di presentare una domanda di equo risarcimento ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, è opportuno che ne informi la Corte. Infatti, un'omissione in questo senso potrebbe portare la Corte a considerare che la parte ricorrente non abbia più interesse a proseguire il ricorso e a cancellarlo dal ruolo (articolo 37 § 1 a) della Convenzione).

Per ciò che concerne le domande di equo risarcimento, si attira particolarmente l'attenzione della parte ricorrente sull'articolo 60 del Regolamento della Corte: se le domande non sono dettagliate, accompagnate dai relativi giustificativi e sottoposte alla Corte entro il termine impartito, la Corte le rigetterà integralmente o parzialmente. Ciò anche in caso la parte ricorrente abbia indicato a uno stadio anteriore della procedura che desidera beneficiare di un equo risarcimento.

La Corte accorderà un equo risarcimento nella misura in cui lo riterrà necessario. Detto risarcimento potrà coprire: (1) il danno materiale, ossia perdite realmente subite come conseguenza diretta della presunta violazione; (2) il danno morale, ossia la sofferenza e l'afflizione causate dalla presunta violazione; e (3) i costi e le spese in cui la parte ricorrente è incorsa al fine di ottenere riparazione presso le giurisdizioni nazionali e presso la Corte per le presunte violazioni della Convenzione. Le spese effettuate devono essere dettagliate e verranno rimborsate unicamente se la Corte considererà che questi costi siano stati effettivamente necessari e che il loro ammontare sia ragionevole. La domanda della parte ricorrente deve essere accompagnata da tutti i giustificativi pertinenti, come, ad esempio, le parcelle. Il Governo sarà allora invitato a presentare le proprie osservazioni sulle richieste di equo risarcimento e, se del caso, osservazioni complementari sul ricorso. Al fine di facilitare il trattamento dei documenti presentati nel corso dello scambio di

memorie e delle richieste di equo indennizzo, la parte ricorrente è invitata ad inviare alla Cancelleria tutti i documenti, compresi gli allegati, stampati su carta formato A4, con le pagine numerate e non spillate, unite, incollate o tenute insieme in alcun modo. Si ricorda altresì che non si devono inviare alla Corte documenti originali.

4. Osservazioni tardive o non richieste: Le osservazioni depositate al di fuori del termine fissato dalla Corte senza che sia stata richiesta una proroga prima della scadenza del termine non verranno, di norma, acquisite agli atti del fascicolo e non verranno prese in considerazione (articolo 38 § 1 del Regolamento). La parte ricorrente è comunque tenuta a informare spontaneamente la Corte di qualunque sviluppo importante riguardante il ricorso e a fornire copia di tutte le decisioni complementari pertinenti delle autorità nazionali.

5. Regolamento amichevole: Il Governo è inoltre invitato a far conoscere la propria posizione relativa a un eventuale regolamento amichevole del caso e a sottoporre alla Corte le proprie eventuali proposte (articolo 62 del Regolamento). La stessa richiesta verrà fatta alla parte ricorrente nel momento in cui riceverà le osservazioni del Governo. Conformemente all'articolo 62 § 2 del Regolamento, viene imposta una stretta confidenzialità nelle negoziazioni finalizzate a un regolamento amichevole, e le relative proposte e osservazioni dovranno essere esposte in un documento separato, il cui contenuto **non potrà** essere menzionato nelle osservazioni formulate nel quadro della procedura principale.

6. Dichiarazione unilaterale: In linea di principio, in caso di fallimento dei negoziati volti alla conclusione di un regolamento amichevole, il Governo può avvalersi della facoltà di presentare una dichiarazione unilaterale. A titolo eccezionale, qualora si tratti di casi ripetitivi, il Governo potrebbe essere autorizzato a presentare una dichiarazione unilaterale anche al di fuori della procedura di regolamento amichevole. Quando il Governo le sottopone una dichiarazione unilaterale, la Corte decide, in virtù dell'articolo 37 della Convenzione, se ritiene giustificata la prosecuzione dell'esame del ricorso. Nel caso in cui la parte ricorrente approvi il contenuto della dichiarazione unilaterale, la Corte esamina il caso secondo la procedura del regolamento amichevole.

7. Uso delle lingue: A questo stadio della procedura, ai sensi dell'articolo 34 § 3 del Regolamento, tutte le comunicazioni della parte ricorrente o del suo rappresentante devono essere fatte in una delle lingue ufficiali della Corte, cioè l'inglese o il francese. Tuttavia, la Corte può autorizzare l'uso della lingua nazionale della Parte contraente.

8. Rappresentanza legale e gratuito patrocinio: Ai sensi dell'articolo 36 §§ 2 e 4 del Regolamento, a questo stadio della procedura la parte ricorrente deve essere rappresentata nella procedura davanti alla Corte da un rappresentante legale, salvo decisione contraria della Corte. Se dovesse riscontrare difficoltà nel trovarne uno, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale o nazionale potrà aiutarla. Se la parte ricorrente non ha mezzi economici sufficienti per far fronte alle spese legali, può richiedere di beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 105 e seguenti del Regolamento della Corte). Il gratuito patrocinio, tuttavia, viene garantito in genere solo in casi che implicano questioni complesse in fatto e in diritto, ma non in casi di tipo ripetitivo¹. È da notare inoltre che le somme versate dalla Corte consistono in indennità forfettarie intese come contributo alle spese di rappresentanza legale. Si noti infine che il fatto che venga accordato il gratuito patrocinio non significa che la Corte nominerà un legale rappresentante per la parte ricorrente. La ricerca e la scelta del legale devono essere effettuate dalla parte ricorrente.

9. Intervento di un altro Stato contraente: Se la parte ricorrente è originaria di uno Stato contraente diverso da quello contro cui il ricorso è diretto, anche il Governo del primo sarà invitato a partecipare alla procedura (articoli 36 § 1 della Convenzione e 44 del Regolamento). La parte ricorrente verrà informata della decisione del Governo del proprio paese.